



ORDINANZA

n. 472

del 12 NOVEMBRE 2025

OGGETTO:

**ORDINANZA PER LA DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE E DELLE
SOSTE IN VIA CADORNA - ISTITUZIONE CHIUSURA AL TRANSITO PEDONALE
MARCIAPIEDE.**

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione pervenuta in data Mercoledì 12 Novembre 2025 da parte dell'[OMISSIS] relativa al rilascio di autorizzazione all'occupazione suolo pubblico ed emissione di ordinanza di istituzione della chiusura al transito pedonale del marciapiede in prossimità di via Cadorna (tratto compreso dal civico n. 8 fino al civico n. 10) nelle adiacenze di una delle facciate delle Scuole Medie Gobetti, per consentire l'intervento di manutenzione ordinaria per il restauro delle facciate, dal giorno di Venerdì 14 Novembre 2025 fino al giorno di Domenica 30 Novembre 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00 (per h. 24).

Considerato che per garantire lo svolgimento delle operazioni è necessario istituire la chiusura al transito pedonale del marciapiede in prossimità dell'area interessata dai lavori;

Ravvisata la necessità, per ragioni di pubblico interesse inerenti la sicurezza della circolazione stradale, di adottare i provvedimenti meglio specificati in dispositivo;

Ai sensi dell'art. 107 del D. L.vo 18.8.00 n.267;

Visti gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada " approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;

O R D I N A

Dal giorno di Venerdì 14 Novembre 2025 fino al giorno di Domenica 30 Novembre 2025 dalle ore 0:00 alle ore 24:00 (per h. 24), in prossimità di via Cadorna (tratto compreso dal civico n. 8 fino al civico n. 10) nelle adiacenze di una delle facciate delle Scuole Medie Gobetti è istituito:

- **il divieto di sosta con rimozione forzata sugli stalli di sosta,**
- **il divieto di transito pedonale sul marciapiede,**

con prescrizione del posizionamento di transenne e della conforme segnaletica verticale di “divieto di transito” e di “divieto di sosta”,

per consentire l'esecuzione dei lavori in sicurezza di cui all'autorizzazione ad occupare il suolo pubblico n. 394/2025.

Si precisa che l'area interessata dalla presente ordinanza dovrà essere sgombra da materiali o manufatti alla fine dei lavori, per permettere la libera circolazione.

Tale istituzione di divieti e limitazioni alla circolazione sono necessari al fine di consentire lo svolgimento dei lavori, con la prescrizione di apporre l'idonea segnaletica di preavviso dei lavori stessi, di indicare con ulteriori cartelli i percorsi alternativi o segnalare le eventuali code e si prescrive l'allestimento del cantiere ai sensi dell'art. 21 del C.d.S..

Qualora avverse condizioni meteorologiche non consentissero l'esecuzione dei lavori oggetto di regolamentazione con il presente provvedimento, gli stessi, saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi, previa

comunicazione a questo Comando. La validità del presente provvedimento è limitata al periodo dal giorno 14/11/2025 al giorno 15/12/2025.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante l'apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e dal relativo regolamento di esecuzione, che saranno posti a carico della **società EDILIMPIANTI S.r.l. – con sede operativa in Via Po 134 - Cormano (MI) – P.IVA 05858990152.**

La verifica sul posizionamento della segnaletica e il controllo sarà a carico del Comando Polizia Locale.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da presentarsi entro 60 gg. dall'ultimo di pubblicazione dell'atto, ai sensi dell'art. 37 del D. L.vo del 30.04.1992 n° 285 e dell'art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.

Entro il predetto termine, potrà altresì essere presentato ricorso al T.A.R. Piemonte per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge o in alternativa entro 120 giorni dall'avvenuta notificazione ricorso al Capo dello Stato in applicazione del D.P.R. 24.11.1971 n.1199.

DISPONE CHE LA PRESENTE

- sia trasmessa al Comando Tenenza Carabinieri di Borgomanero;
- sia trasmessa al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Borgomanero;
- sia trasmessa al Comando Polizia Stradale di Arona;
- sia trasmessa al Comitato di Borgomanero – Croce Rossa Italiana
- sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia trasmessa agli organi di stampa e di comunicazione presenti sul territorio.

La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione faranno rispettare la presente ordinanza a norma di legge.



IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

*(Commissario Capo Fabio Mora)**

«* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate: sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa».